

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## Produzione di nuovi documenti e deduzione di nuovi mezzi di prova in appello

L'art. 345 c.p.c., comma 3 - nel testo applicabile *ratione temporis* (testo anteriore alla riforma introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 18, essendo il presente giudizio iniziato prima del 4 luglio 2009) - non precludeva esplicitamente la produzione di nuovi documenti in appello, ma solo la deduzione di nuovi mezzi di prova. Anche a voler ritenere (secondo copiosa giurisprudenza dell'epoca) che il divieto di produzione di nuovi documenti fosse implicito nel più generale divieto di dedurre nuovi mezzi di prova, deve ritenersi tale divieto valevole solo per i documenti peresistenti, che la parte avrebbe potuto produrre in primo grado e non ha prodotto, non già per i documenti sopravvenuti rispetto alla sentenza di primo grado.

## Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 25.1.2018, n. 1870

...omissis...

1. Preliminarmente, vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dalle resistenti.

1.1. Va innanzitutto respinta, risultando infondata, l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta sia sotto il profilo della tardiva proposizione dell'impugnazione sia sotto il profilo del vizio di notifica, per essere stato il ricorso stesso notificato, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, al procuratore della parte, piuttosto che alla parte personalmente.

Con riguardo al primo profilo dell'eccezione, va invero rilevato che l'appello non è tardivo, dovendosi applicare, *ratione temporis* (trattandosi di giudizio instaurato prima del 4/7/2009), il termine di un anno di cui all'originario testo dell'art. 327 c.p.c. (trattandosi di sentenza non notificata). Nella specie, la sentenza di appello è stata pubblicata il 12/7/2012 e il termine annuale - tenuto conto delle due sospensioni feriali relative agli anni 2012 e 2013 - è andato a scadenza il 12/10/2013, con la conseguenza che il ricorso, notificato l'11/10/2013, risulta tempestivo.

Anche il secondo profilo dell'eccezione (relativo alla notifica del ricorso, oltre l'anno dalla pubblicazione della sentenza, al difensore, piuttosto che alla parte personalmente) non ha fondamento.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'impugnazione proposta oltre l'anno solare dalla pubblicazione della sentenza, ma ancora ammessa per effetto della sospensione feriale dei termini, deve ritenersi proposta nel termine fissato dall'art. 327 c.p.c. e, pertanto, deve essere notificata nei luoghi indicati dall'art. 330 c.p.c., comma 1 e non personalmente alla parte, come invece previsto dal terzo comma di detta norma per il diverso caso di impugnazione oltre il suddetto termine (Cass., Sez. U, n. 23299 del 09/11/2011).

1.2. E' infondata anche l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata formulazione dei quesiti di diritto ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c.

Invero, il disposto dell'art. 366-bis c.p.c. non è applicabile *ratione temporis* alla presente causa, essendo stata la sentenza impugnata pubblicata dopo il 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47 che ne ha disposto l'abrogazione.

2. Superate le eccezioni di inammissibilità del ricorso, può passarsi all'esame dei motivi.

2.1. Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1416 c.c., per non avere la Corte di Appello rilevato la carenza di interesse ad agire delle attrici, non avendo le stesse, quali creditrici di *omissis*, fornito la prova del pregiudizio che sarebbe derivato loro dal preteso contratto simulato.

La censura non può trovare accoglimento.

Premesso che non sussiste la dedotta violazione di legge (intesa come interpretazione della norma in astratto), non sussiste neppure falsa applicazione dell'art. 1416 c.c.

Il vizio di falsa applicazione della legge, invero, è configurabile solo quando viene applicata una norma giuridica non pertinente al fatto come accertato dal giudice, non già quando - come nella specie - si contesta l'accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito.

E infatti, nella specie, la ricorrente contesta la ritenuta sussistenza del pregiudizio derivato alle attrici dal preteso contratto simulato. Il motivo sottintende, perciò, una censura in fatto relativa all'accertamento del pregiudizio; accertamento che, essendo giustificato da motivazione esente da vizi logici e giuridici, è insindacabile in sede di legittimità.

2.2. Col secondo motivo, si deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., comma 3, per avere la Corte territoriale posto a fondamento della decisione un documento la lettera di La.Al. del 3/6/2005 - prodotto tardivamente nel giudizio di appello e, perciò, inammissibile.

La censura non è fondata.

L'art. 345 c.p.c., comma 3 - nel testo applicabile *ratione temporis* (testo anteriore alla riforma introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 18, essendo il presente giudizio iniziato prima del 4 luglio 2009) - non precludeva esplicitamente la produzione di nuovi documenti in appello, ma solo la deduzione di nuovi mezzi di prova.

Anche a voler ritenere (secondo copiosa giurisprudenza dell'epoca) che il divieto di produzione di nuovi documenti fosse implicito nel più generale divieto di dedurre nuovi mezzi di prova, deve ritenersi tale divieto valevole solo per i documenti peresistenti, che la parte avrebbe potuto produrre in primo grado e non ha prodotto, non già per i documenti - come nella specie - sopravvenuti rispetto alla sentenza di primo grado.

Essendo stata la sentenza di primo grado pronunciata il 27/7/2004 e risalendo il documento prodotto in appello al 3/6/2005, esattamente la Corte di Appello ne ha ammesso la produzione.

2.3. Col terzo motivo, si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3), nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata (ex art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la Corte di Appello, erroneamente valutando le prove acquisite, ritenuto il carattere simulato della compravendita stipulata tra *omissis* e *omissis*.

Unitamente a tale motivo, va esaminato - stante la stretta connessione - il quarto motivo di ricorso, col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3), nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata (ex art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la Corte di Appello ritenuto, erroneamente valutando le prove, che *omissis* aveva restituito alla *omissis* la somma ricevuta in sede di stipula dell'atto e che le parti del contratto avevano convenuto che l'acquirente non avrebbe mai pagato il prezzo dichiarato nell'atto.

Entrambi i motivi sono inammissibili.

Essi, infatti, si risolvono in censure di merito relative all'accertamento del fatto compiuto dalla Corte di merito sulla base delle prove acquisite, accertamento che è insindacabile in sede di legittimità, quando - come nella specie - la motivazione della sentenza impugnata non è apparente nè manifestamente illogica (cfr. Cass., Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014).

2.4. Con l'ultimo motivo (il quinto), si deduce infine la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3), nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata (ex art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la Corte di Appello condannato *omissis*, in solido hhdhdi merito, in assenza di domanda delle attrici.

Anche tale motivo è privo di fondamento.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v'è ragione di discostarsi, il giudice di appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poichè la valutazione della soccombenza opera ai fini della liquidazione delle spese - in

base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. L, n. 11423 del 01/06/2016; Sez. 6-L, n. 6259 del 18/03/2014).

Esattamente, dunque, la Corte di Appello, riformando la sentenza di primo grado (che aveva rigettato le domande attrici), ha rivisitato la condanna alle spese dei due gradi del giudizio.

3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

4. Parte ricorrente è tenuta a versare - ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (applicabile *ratione temporis*, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) - un ulteriore importo a titolo contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.  
pqm

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 (quattromila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.